PARTE SPECIALE Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.)

REVISIONE	DATA	APPROVATO DA:
REV.01	26.6.2015	Consiglio di Amministrazione
REV.02	30.1.2017	Consiglio di Amministrazione
REV. 03	30.1.2018	Consiglio di Amministrazione
REV. 04	30.1.2019	Consiglio di Amministrazione
REV. 05	29.01.2020	Consiglio di Amministrazione
REV. 06	31.3.2021	Consiglio di Amministrazione
REV. 07	29.3.2022	Consiglio di Amministrazione
REV. 08	17.1.2023	Consiglio di Amministrazione

PARTE SPECIALE

Piano di prevenzione della Corruzione Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

1 Obiettivi

Il Piano assume sempre di più un valore programmatico incisivo, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

La Legge 190/2012 e il d.lgs. 33/2013 disciplinano un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e adottino, su proposta dello stesso responsabile, delle specifiche misure di prevenzione della corruzione.

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate.

L'articolo 2-bis del d.lgs. 33/2013 stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicabile, in quanto compatibile, anche alle società in controllo pubblico (art. 2 co. 1 lett. m) del d.lgs. 175/2016)[1].

Queste sono a tutti gli effetti assimilate alle amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza; le seconde, invece, hanno delle attenuazioni rispetto all'applicazione integrale della disciplina di cui alla L. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013. In particolare, le società "controllate" sono tenute alla nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e all'adozione di uno specifico piano per la prevenzione della corruzione, oltre che all'adempimento integrale degli obblighi di pubblicazione nell'ambito della disciplina della trasparenza.

In questo ambito rientra S.I.TO. quale società indirettamente controllata dalla Regione Piemonte.

Nel caso in cui venga omessa l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione o dei Codici di comportamento (Codice etico), è prevista l'applicabilità di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 (art. 19, comma 5, D.L. 90/2014).

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi all'amministrazione e alla compagine societaria (artt. 14 e 22 del d.lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

[1] L'art. 2 co. 1 lett. b) del D.lgs. 175/2016 definisce come «controllo»: "la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

Inoltre, con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015, l'ANAC ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati.

Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da apposito "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio" emanato dall'ANAC in data 16 novembre 2016.

In relazione al Codice di comportamento previsto dalla normativa, è possibile fare riferimento al Codice Etico adottato dalla Società. Questo viene monitorato anche alla luce della disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

2 Il Piano per la prevenzione della corruzione di S.I.TO S.p.A

Il Piano di S.I.TO nasce da un'attività di *self risk assessment,* che è consistita nella mappatura del rischio attraverso l'analisi della documentazione societaria e l'effettuazione di interviste ai soggetti responsabili delle aree maggiormente a rischio, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il presente Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e deve essere portato a conoscenza delle pubbliche amministrazioni vigilanti e pubblicato sul sito istituzionale.

Inoltre, per società ed enti controllati, l'ANAC individua ora un sistema integrato di prevenzione fondato su "un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione". Le misure anticorruzione vanno, cioè, ad inserirsi nel modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 - dove esistente -, confluendo in un'apposita sezione dello stesso e restando chiaramente identificabili "tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e di responsabilità differenti".
Pertanto, il presente Piano, pur conservando una sua autonomia dal punto di vista dell'ambito di applicazione e dell'aggiornamento, è inserito quale Parte Speciale 9 nel Modello Organizzativo adottato da S.I.TO e si coordina con questo per quanto compatibile.

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi (i) di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, (ii) di un mutamento strutturale della società o (iii) di una rilevante modifica normativa.

Così, il verificarsi di un episodio di corruzione, di condanna per cattiva gestione delle risorse pubbliche, di una sanzione disciplinare per violazione dei doveri dei funzionari o di una segnalazione al responsabile o all'Autorità, sarà da considerare evento significativo cui dovrà corrispondere una rivalutazione del rischio e dell'adeguatezza delle misure, nella prospettiva di un loro rafforzamento.[2]

In merito all'obbligo di adottare misure di prevenzione della corruzione a integrazione di quelle contenute nel modello 231, si evidenzia che, ove sia predisposto un documento unico, la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e deve essere adottata annualmente, secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni. Ciò in quanto il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell'idoneità delle misure a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all'ente nel periodo di riferimento. Diversamente, il modello 231, che risponde ad altri scopi, è aggiornato solo al verificarsi di determinati eventi, quali la modifica della struttura organizzativa dell'ente o di esiti negativi di verifiche sull'efficacia[3].

[2] Così Cantone R. "*Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia*", *www.penalecontemporaneo.it,* 27.11.2018
[3] PNA 2019. Già a seguito delle Linee Guida 1134/2017 che richiedevano al RPCT un'attività di monitoraggio costante delle misure adottate "al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità di aggiornamento", ci si era chiesti se permanesse anche per le società e per gli enti "privati" l'obbligo dell'aggiornamento annuale, con particolare riguardo al caso in cui

L'approvazione e le modifiche vengono effettuate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il RPCT è tenuto ad un'attività di monitoraggio costante delle misure adottate "al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità di aggiornamento".

Tale documento (quando approvato e ogni qualvolta venga modificato) deve essere pubblicato sul sito istituzionale e ne deve essere data informativa ai soci, alla Società di Revisione, all'Organismo di Vigilanza, ai dipendenti e ai collaboratori.

Si precisa che sono stati considerati come base di partenza per la predisposizione del PTPCT secondo una logica di miglioramento progressivo, gli esiti del monitoraggio del piano dell'anno precedente, al fine di evitare la duplicazione di misure e l'introduzione di misure eccessive, ridondanti e poco utili. In tale attività è stata sollecitata la collaborazione dell'intera struttura.

tale Piano sia parte del Modello organizzativo "231" che soggiace ad altre modalità e tempistiche di aggiornamento. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 conferma decisamente la necessità di una revisione annuale del Piano adottato dai singoli enti.

3 Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. L'attuale disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Tale Responsabile viene, pertanto, identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Per questo ruolo è stata nominata la **dott.ssa Laura Molinario con delibera del Consiglio di Amministrazione** del 23.12.2013, confermato, con particolare riferimento al ruolo in ambito di trasparenza, con delibera del CdA del 30.01.2017.

Si precisa, inoltre, che le Linee Guida ANAC, adottate con Determina 1134/2017, e poi confermate dal PNA del 2019, escludono che il soggetto che riveste l'incarico di RPCT possa anche far parte dell'Organismo di Vigilanza ex DLgs. 231/2001. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza nominato in SITO è composto da professionisti esterni e non include il RPCT.

Indipendenza e di autonomia

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell'ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

Il RPCT può esercitare con effettività le sue funzioni solo in presenza di un elevato grado di autonomia e indipendenza.

A tal fine il legislatore, con le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 alla l. 190 del 2012, ha attribuito, come sopra ricordato, all'organo di indirizzo il compito di disporre le modifiche organizzative necessarie e, inoltre, ha rafforzato la tutela per tale soggetto in caso di revoca dell'incarico o di adozione di misure discriminatorie.

Inoltre, il PNA 2019, ripreso dal PNA 2022, ha ribadito l'invito a tutte le amministrazioni a regolare adeguatamente la materia e ad adottare tutte le soluzioni organizzative dirette ad assicurare che RPCT svolga il delicato compito in modo imparziale, con effettività, al riparo da possibili ritorsioni, fissando regole in tal senso in appositi atti organizzativi generali (ad esempio negli enti locali il regolamento degli Uffici e dei servizi) o nell'atto di nomina di RPCT.

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, rileva anche, come visto sopra, la stabilità e la durata dell'incarico. Quest'ultima deve essere ragionevolmente fissata tenendo conto della non esclusività della funzione, ed essere correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico già svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza).

Supporto conoscitivo e operativo

È altamente auspicabile che gli vengano assicurati poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

Alla luce di quanto sopra, nel PNA 2019 viene consigliato di accompagnare l'atto di nomina del RPCT ad un comunicato con cui si invitano tutti i dirigenti e il personale a dare la necessaria collaborazione a tali figure.

Interlocuzione e controllo

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di prevenzione.

Compiti

Al RPCT spetta:

- Proporre l'adozione del PPC e il suo aggiornamento;
- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione;
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo eventualmente le modifiche necessarie;
- Redigere annualmente (entro il 15 dicembre o nel diverso termine indicato dall'ANAC) una relazione sull'attività svolta che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione (i.e. gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice etico, sanzioni ed altre iniziative quali forme di tutela offerte ai *whistleblowers* e rispetto dei termini dei procedimenti) definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione da presentare al CDA e da pubblicare sul sito web;
- Formalizzare i flussi informativi relativi alla prevenzione della corruzione e una linea di *report* nei confronti dell'organo di indirizzo politico.

Con particolare riguardo agli adempimenti in materia di trasparenza (di cui si dirà meglio al paragrafo 8), il RPCT è tenuto a:

- Svolgere attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
- Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.
- Garantire la pubblicazione sul sito web di SITO dei dati della Società richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

Il RPCT adotta altresì misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza (periodicamente ed "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione.

Responsabilità

Il d.lgs. 97/2016 precisa che, in caso di ripetute violazioni del PPC, sussiste la responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. I dirigenti e i responsabili di area, d'altra parte, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Referenti

Gli eventuali Referenti per la prevenzione sono designati dal Responsabile per l'attuazione del piano anticorruzione e ad essi sono affidati i seguenti compiti:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- definire specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

4 Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio di corruzione è rappresentata dall'analisi del contesto esterno ed interno, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno di un ente, in considerazione sia delle specificità dell'ambiente in cui esso opera (contesto esterno), sia della propria organizzazione (contesto interno).

Analisi del contesto interno

Società all'avanguardia nella progettazione di infrastrutture e servizi per il trasporto e la logistica, S.I.TO ha realizzato e gestisce la piattaforma logistica di Torino. La compagine societaria è formata da Finpiemonte Partecipazioni Spa, finanziaria della Regione Piemonte, Socotras Spa e Mercitalia Logistics Spa.

Strategie, attività, strutture e servizi sono pianificati all'interno di una precisa politica ambientale che la S.I.TO si è data, in continua evoluzione e supportata da soluzioni tecnologiche avanzate. Agisce coniugando l'esigenza di servizi ad alto valore aggiunto, oggi richiesti dai più importanti providers logistici, con quella relativa al rispetto ed alla salvaguardia del contesto ambientale.

La struttura della Società si fonda su un Consiglio di Amministrazione di 5 componenti e un Collegio sindacale di 3 componenti.

Per l'organigramma si rinvia a quanto pubblicato nella sezione trasparenza (www.sitospa.it)

Analisi del contesto esterno

Seguendo anche le indicazioni del PNA 2022, sono stati presi in considerazioni i dati relativi a:

- contesto economico e sociale;
- presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso;
- reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato;
- informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholder di riferimento;
- criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio.

Le statistiche ministeriali evidenziano come la Regione Piemonte sia una delle regioni del nord Italia dove si registra il radicamento di qualificate proiezioni delle organizzazioni criminali tradizionali. Il maggiore interesse di tali sodalizi è rivolto ai settori più floridi del tessuto economico e finanziario locale, con conseguente

creazione di attività imprenditoriali, spesso funzionali al riciclaggio di capitali illeciti (nel comparto commerciale, immobiliare ed edilizio) e con penetrazione nelle strutture pubbliche in modo da instaurare intrecci con la politica e l'economia.

Un'indicazione sull'intensità del fenomeno corruttivo a scala regionale può essere ricavata dall'indicatore "Corruption" che concorre alla definizione del Regional Competitiveness Index - RCI dell'Unione Europea. È importante sottolineare come l'Unione Europea consideri l'intensità del fenomeno corruttivo uno dei fattori che concorrono a determinare il livello di competitività di ciascuna regione; un basso livello di corruzione è un elemento che favorisce il corretto svolgimento dell'attività economica. Nell'edizione più recente dell'RCI (2019) il Piemonte, con un indice di corruzione percepita di -1,18 si colloca tra le regioni italiane al nono posto.

Nel PTPCT della Regione Piemonte 2022-2025 viene evidenziato che, secondo le recenti indagini giudiziarie, il nostro territorio oggi sembrerebbe essere quindi di fronte a un fenomeno criminale e mafioso in via di sostanziale mutamento: non più isolato dentro i confini dei traffici illeciti come è avvenuto in passato, ma ormai presente anche nella sfera della società legale e capace di mostrare, quando necessario, i tratti della violenza tipici dei territori in cui ha avuto origine.

In tale contesto, l'interporto di Torino rappresenta una delle migliori location dell'Area logistica del Nord Ovest. Posto sulla nuova direttrice ferroviaria sud europea, conosciuta col nome di Corridoio V, costituisce la "porta" privilegiata delle Alpi per le merci destinate al quadrante Nord occidentale europeo. Dispone di infrastrutture e mezzi tecnologicamente innovativi, risorse umane specializzate e competenti in grado di offrire soluzioni avanzate e servizi alle aziende, risposte personalizzate a richieste insediative specifiche.

Sul territorio la presenza dell'hub interportuale contribuisce a

- renderlo più efficiente e competitivo, mettendo a sistema
- le risorse strutturali ed infrastrutturali
- accrescerne l'attrattività
- promuovere la nascita di nuove relazioni
- moltiplicare i vantaggi competitivi legati alla posizione.

I rischi connessi al contesto esterno possono essere delineati sotto tre punti di vista:

- la natura dell'attività svolta;

- l'operatività sul territorio (così come rappresentato nella cartina sopra riportata);

- la partecipazione pubblica – anche se indiretta – della Regione Piemonte

Impatto del contesto esterno/interno

La mappatura dei rischi che segue nel successivo paragrafo tiene conto della descrizione del contesto qui delineata. Si può comunque affermare che tale contesto non rende particolarmente rilevante il rischio di corruzione, salvo quello connaturato alla partecipazione pubblica della Società nonché al ruolo di stazione appaltante.

5 Mappatura dei rischi

5.1 Fattispecie di reato rilevanti in Sito S.p.A

La prevenzione della corruzione non riguarda i reati di corruzione *stricto sensu* ma l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II del Capo I della Parte Speciale del Codice Penale, e altresì tutte quelle situazioni in cui – a prescindere dalla concreta rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'ente o un danno alla sua immagine o all'immagine della pubblica amministrazione a causa dell'uso improprio delle funzioni attribuite.

Sotto il profilo della qualificazione soggettiva degli amministratori e dei dipendenti della Società si può affermare la loro possibile sussunzione nella categoria degli incaricati di pubblico servizio. Tali soggetti svolgono, infatti, una pubblica funzione caratterizzata però dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale che, invece, svolge una funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (artt. 357 e 359 codice penale).

Inoltre, nella prospettiva della Legge 190/2012 le fattispecie da selezionare per la mappatura dei rischi devono essere analizzate sotto il profilo del possibile uso a fini privati delle funzioni attribuite e non nell'ottica dell'interesse o del vantaggio dell'ente che è tipica della responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Ciò comporta che il reato presupposto deve essere commesso nell'esercizio delle funzioni e nel rapporto organico con la Società.

Si ritiene, pertanto, che i reati presupposto di cui al codice penale da prendere in considerazione per la mappatura dei rischi sono i seguenti:

- art. 314 (peculato);
- art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato);
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato);
- art. 317 c.p. (Concussione);
- art. 318-320 (Corruzione per l'esercizio della funzione);

- art. 319-320 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 322 (Istigazione alla corruzione);
- art. 323 (Abuso d'ufficio);
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio);
- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione);
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia essere la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladmnistration*).

Va, inoltre, ricordato che il d.lgs. 231/2001 prende in considerazione, ai fine della prevenzione di illeciti a danno della pubblica amministrazione, altresì, le seguenti condotte, che sono oggetto dei Protocolli specifici del Modello 231:

- Art. 640 c.p. comma 2, n. 1 (Truffa a danno dello Stato)
- Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
- Art. 640-ter c.p. (Frode informatica, in danno dello Stato)
- Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)

5.2 Aree di rischio

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi (PPA 2019).

A tal fine, è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

Proprio in tale prospettiva la valutazione dei rischi, svolta per l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione *ex* D.Lgs 231/2001, nonché il lavoro di *assessment* e controllo dei processi posto in essere dalla Società nel corso del 2022 rappresentano il punto di riferimento imprescindibile. Peraltro, in quella sede, così come emerge da quanto previsto nella parte dedicata alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, si è già tenuto conto di processi sensibili che effettivamente rilevano anche nella prospettiva del reato commesso dall'incaricato di pubblico servizio che opera all'interno dell'organico della Società o

comunque da un soggetto interno (apicale o subordinato) che agisce per un interesse privato in conflitto con l'interesse pubblico perseguito dalla Società.

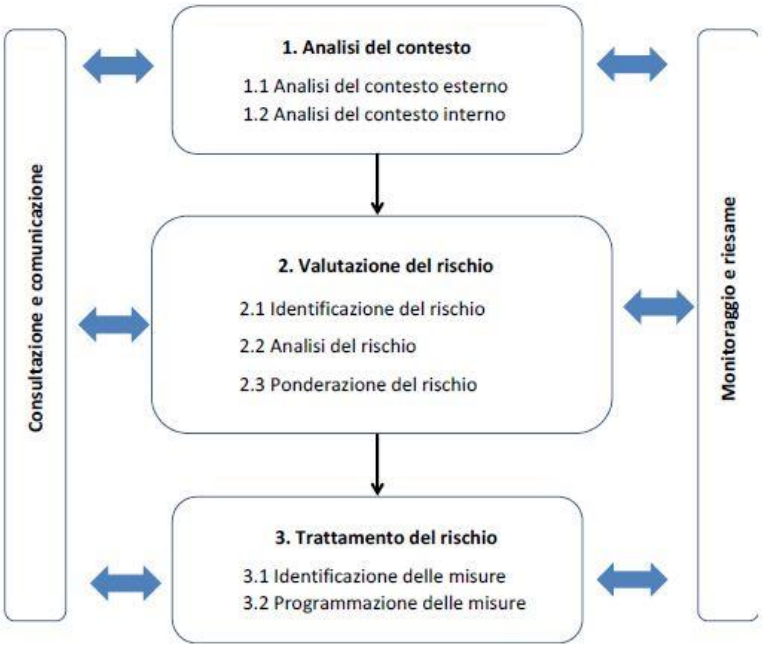

Il processo di gestione del rischio di corruzione[4]

L'analisi del rischio deve analizzare i cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, stimando il livello di esposizione dei processi e delle relative attività espositive al rischio.

Fattori abilitanti

Tra gli esempi di **"fattori abilitanti"** del rischio corruttivo vi sono:

- la mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;
- la mancanza di trasparenza;
- l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- la scarsa responsabilizzazione interna;

4 Si veda l'Allegato 1 al PNA 2019

- l'inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- l'inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- la mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Vi sono inoltre degli indicatori di stima del rischio corruttivo quali ad esempio:

- l'opacità del processo decisionale;
- il grado di discrezionalità delle decisioni;
- la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e/o di benefici per i destinatari del processo.

In particolare, rilevano i processi attinenti alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e la corretta applicazione del d.lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici)[5].

Le aree di rischio identificate nel Modello di Organizzazione e Gestione possono rilevare anche in relazione ai reati previsti dalla L. 190/2012 sopra richiamati perché attengono alla gestione di denaro, agli acquisti, alle vendite, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla conclusione di contratti, ai bandi di gara, tutte attività nelle quali si potrebbero commettere i reati sopra selezionati.

Aree e processi a rischio

Le **aree a rischio** che in prima istanza si ritengono di rilevanza tenuto conto dell'attività svolta dalla Società sono dunque le seguenti:

AREE SENSIBILI	PROCESSI SENSIBILI	PRINCIPALI EVENTI RISCHIOSI
RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E CON I TERZI	**Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione,** con particolare riferimento alla: ✓ gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in via esemplificativa e non esaustiva per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, ecc…; ✓ gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.); ✓ gestione di procedimenti giudiziali, stragiudiziali e arbitrali.	✓ Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in violazione delle procedure e/o Codice etico ✓ Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi a fronte di un corrispettivo indebito ✓ Stipula e/o esecuzione di contratti, convenzioni o concessioni con soggetti in conflitto di interesse ✓ Dichiarazioni non veritiere o scorrette ai fini dell'ottenimento di erogazioni pubbliche
	Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse dai soggetti pubblici	

[5] Stante la rilevanza della tematica il PNA 2022 dedica ai contratti pubblici alcuni allegati specifici.

	Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti, convenzioni, concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattative private) ovvero mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)	
	Gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale e la società di revisione con particolare riferimento al ✓ controllo svolto dal Collegio Sindacale (anche con riferimento al controllo legale dei conti)	
APPALTI E CONTRATTI	**Affidamento lavori mediante gare d'appalto in cui la società ricopre la figura di stazione appaltante nonché l'acquisto di beni e servizi in applicazione del d.lgs 50/2016 (sopra e sotto soglia)**	✓ Violazione codice appalti ✓ Affidamenti di lavori, servizi e forniture in violazione delle procedure e/o Codice etico ✓ Affidamenti di lavori, servizi e forniture a fronte di un corrispettivo indebito ✓ Affidamenti di lavori, servizi e forniture a soggetti in conflitto di interesse
	Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, professionali etc)	
GESTIONE SOCIETARIA	**Gestione del processo di sponsorizzazione, concessione di erogazioni liberali e donazioni, spese di rappresentanza (inclusa la politica di omaggi o regalie)**	✓ Gestione del processo di sponsorizzazione in violazione delle procedure e/o Codice etico ✓ Affidamenti di beni strumentali e di utilità aziendali a fronte di un corrispettivo indebito
	Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali etc.)	
	Gestione del sistema informativo e di reporting verso i responsabili di funzione di volta in volta coinvolti	
	Gestione del sistema di tracciabilità delle singole operazioni svolte	
	Utilizzo poteri di firma e legale rappresentanza del legale rappresentate (o chi ne fa le veci) e del datore di lavoro	
	Gestione dei conflitti di interesse, con particolare riferimento alla: ✓ segnalazione dei conflitti di interesse	
GESTIONE	**Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi**	✓ Gestione amministrativa e contabile in violazione delle

AMMINISTRATIVA E TAX	**accertamenti e ispezioni**	procedure e/o Codice etico ✓ Gestione dell'attività di controllo delle note spese a fronte di un corrispettivo indebito ✓ Affidamento della gestione dei rapporti commerciali a soggetti in conflitto di interesse.
	Gestione e controllo delle note spese	
	Gestione dei rapporti commerciali con particolare riferimento agli incassi degli affitti o delle vendite	
	Predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, corredato dalle relative relazioni di legge, ecc.), con particolare riferimento alla: ✓ redazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione	
	Gestione dei flussi finanziari	
	Gestione dei rapporti con i locatari	
GESTIONE DEL PERSONALE	**Assunzione e gestione del personale**	✓ Assunzioni e progressioni di carriera in violazione delle procedure e/o Codice etico ✓ Assunzioni e progressioni di carriera a fronte di un corrispettivo indebito ✓ Conferimento di incarichi a soggetti in conflitto di interesse

La mappatura che precede è stata svolta dal RPCT seguendo le indicazioni dell'Allegato 1 del PNA 2019, coinvolgendo tutti i responsabili delle aree rilevanti in un *risk assessment* che ha preso in considerazione i maggiori rischi e i "fattori abilitanti" della corruzione, nonché la tabella delle aree e dei processi a rischio già elaborata nella precedente versione del Piano, con l'aggiunta della specificazione dei possibili eventi rischiosi. Ciascun responsabile è stato invitato a valutare quanto indicato in tale tabella e ad evidenziare eventuali integrazioni/precisazioni/segnalazioni con riferimento ad aree di rischio e processi sensibili.

Inoltre è stato chiesto a ciascuno un feedback sulla formazione specifica ricevuta in tale materia.

ORIENTAMENTI E PNA 2022

Sarà compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza approfondire la mappatura dei rischi ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica e di controllo.

L'identificazione degli eventi rischiosi, secondo l'Allegato 1 al PNA 2019 (contenente le "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"), condurrà, altresì, alla creazione di un "Registro degli

eventi rischiosi", nel quale riportare gli eventi rischiosi eventualmente emersi relativamente ai processi sopra individuati.

6 Trattamento del rischio

6.1 Misure generali

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società, e in particolare nei seguenti atti che ciascun dipendente è tenuto a conoscere e a rispettare:

- Statuto
- Codice etico
- Modello Organizzativo (con particolare riferimento alla Parte Speciale A)
- Regolamento interno
-

6.2 Misure specifiche

In Sito S.p.A sono già operative una serie di procedure idonee a contrastare o a prevenire eventuali fenomeni corruttivi:

- Organigramma
- Mansionario
- P_01 Contabilità e bilancio
- P_02 Operazioni monetarie e finanziarie
- P_03 Finanziamenti pubblici
- P_04 Omaggi e liberalità
- P_05 Selezione ed assunzione del personale
- P_06 Operazioni societarie straordinarie
- P_07 Trattamento delle informazioni riservate
- P_08 Affidamento e contratti di appalto
- P_09 Procedura di esecuzione dei pagamenti
- P_10 Gestione amministrativa dei rapporti commerciali
- P_11 Benefits
- P_12 Procedura protocollo
- P_13 Procedura sui trattamenti dei dati personali

Saranno eventualmente formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PPC – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Si precisa che a far data dal 18/10/2018 è sorto l'obbligo di svolgere le gare d'appalto a livello telematico, attraverso una piattaforma denominata "Sintel". Pertanto, da quella data non può più farsi ricorso alla documentazione cartacea. Al riguardo, si dà atto del fatto che la Società si è adeguata.

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda i contratti, si terrà conto di quanto precisato dal PNA 2022, con particolare riguardo ai suoi allegati specificamente dedicati a questo tema.

6.3 Sistemi di controllo

Riguardo ai c.d. **sistemi di controllo,** il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a monitorare e a prevedere le seguenti attività:

- Definire delle tipologie di controllo e delle tempistiche di effettuazione delle stesse (anche attraverso incontri con le altre funzioni aziendali);
- Prevedere un sistema di raccolta/archiviazione delle segnalazioni o delle criticità riscontrate e un'attività dii *feed-back* all'organo di indirizzo politico;
- Verificare l'evoluzione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Con riferimento al tema del monitoraggio, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione consiglia altresì di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare tale attività, in particolare, l'ANAC indica quale possibile strumento di supporto al monitoraggio, la **Piattaforma** che è stata messa a disposizione dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, con tutte le sue funzionalità.

Si segnala che la funzione di *internal audit* affidata è stata affidata a dei professionisti esterni che in parte attiene anche a procedure connesse alla prevenzione della corruzione.

6.4 Incompatibilità e inconferibilità per gli incarichi di amministratore e di dirigente

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al **conferimento degli incarichi ad amministratori e dirigenti**:

- Verifica della sussistenza di eventuali condizione ostative (inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;
- Verifica di eventuali precedenti penali.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

6.5 Misure di rotazione

La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso

tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Tuttavia, sia il PNA , sia le Linee Guida ANAC adottate con Determina 1134/2017, precisano che la rotazione è misura che non sempre si può realizzare, specie nelle realtà come Sito S.p.A.

La Società si impegna comunque ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione e a sviluppare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.

A riguardo, il PNA 2019 ha evidenziato come le raccomandazioni espresse in materia di rotazione o di misure che possano sortire analoghi effetti (es. la segregazione delle funzioni) valgano, compatibilmente con le esigenze organizzative di impresa, anche per gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 con riferimento ai soggetti che nei predetti enti sono preposti con un certo grado di stabilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

In particolare si farà in modo che:

- vi sia sempre un'interlocuzione tra più soggetti nei singoli processi e nelle decisioni conseguenti;
- le attività si sviluppino attraverso una corretta articolazione dei compiti e delle competenze.

6.6 Selezione del personale

Sito S.p.A adotta le misure necessarie ad adeguare la selezione del personale alla norme di legge e alla specifica procedura adottata.

6.7 Collaboratori esterni

Con riferimento ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo (collaboratori delle ditte che forniscono beni o servizi o eseguono opere a favore dell'ente), è necessario predisporre o modificare gli schemi di incarico, contratto, bando, inserendo sia l'obbligo di osservare il codice di comportamento sia disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.

5.8 Divieto di pantouflage

Si intende per "pantouflage" il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (art. 53 il co. 16-ter del d.lgs. 165/2001).
La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).
Il PNA 2022 precisa che tale disciplina è applicabile negli enti di diritto privato in controllo pubblico a quei soggetti che rivestano uno degli incarichi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore (di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto).

Alla luce di ciò anche S.I.TO è tenuta a prevedere nel presente Piano adeguati strumenti e modalità per assicurare il rispetto di tale istituto anche attraverso un'attività di verifica.

La struttura della Società e il numero ridotto del personale rende il rischio non particolarmente rilevante, tuttavia il RPCT si adopererà per attuare le misure ritenute più idonee alla prevenzione del rischio, tra quelle suggerite dall'ANAC nel PNA 2022 e in particolare:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;
- promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema.

7 Gli adempimenti in materia di trasparenza in S.I.T.O S.p.A.

La disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – rappresenta parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione.

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento,

responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che "la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa"[6].
La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 "la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione» e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «tutelare i diritti dei cittadini" e "promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa"[7].

La trasparenza pertanto deve essere assicurata sia sull'attività sia sull'organizzazione.
Inoltre, nel Piano vanno specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

7.1 Principi generali della trasparenza in S.I.TO S.p.A.

In quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, S.I.TO SPA è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.

In particolare la Società è tenuta:

- Alla **pubblicazione** dei dati richiesti dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i;
- Alla realizzazione e all'aggiornamento della **sezione "Amministrazione/Società trasparente**" nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una **funzione di controllo e monitoraggio** dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All'organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini (c.d. **accesso civico**), anche alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 (c.d. **accesso civico generalizzato**).

Il presente Piano sistematizza le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al Responsabile per la corruzione e trasparenza, tutti gli uffici dell'ente e i relativi responsabili:

6 Cons. Stato., Sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016.
7 C. Cost., sentenza n. 20/2019.

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- Definizione di misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, d.lgs. 33/2013;
- Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

S.I.T.O. S.p.A. è consapevole che la trasparenza rappresenta un fine, i cui contenuti sono indicati dalla normativa applicabile, ma le cui forme dovranno svolgersi ed evolversi in funzione della concreta attività della Società, delle valutazioni e del monitoraggio sulla effettiva realizzazione degli scopi prefissati.

7.2 Società Trasparente

Per la predisposizione delle misure volte ad una corretta attuazione della trasparenza all'interno della Società, il RPCT ha coinvolto i seguenti uffici:

- Ufficio tecnico
- Ufficio Amministrazione

L'obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Società trasparente".

In particolare, si individua nella persona del **Sig. Mirabelli Massimiliano**, responsabile informatico, il soggetto che si occupa della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati.

La Società per il tramite del RPCT e dei referenti eventualmente individuati pubblica i dati secondo le scadenze previste dalle legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestività* ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

Rimangono ferme le competenze dei singoli responsabili di Area relativamente all'adempimento di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. Tuttavia, il Responsabile dell'Area non risponde dell'inadempienza se dimostra al RPCT che tale inadempimento è dipeso da cause a Lui non imputabili.

a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione

SITO S.p.A. è tenuta a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Società trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella predisposta dall' ANAC in allegato alla delibera n. 1134/2017, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla SITO.

L'ANAC precisa che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente.

b) Attestazione obblighi di trasparenza

L'art. 14 co. 4 lett. g) del DLgs. 150/2009 e l'art. 1 co. 8-bis della L. 190/2012 prevedono un'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da effettuarsi ad opera degli Organismi interni di valutazione (OIV).

Fin dalle prime linee guida ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza per società ed enti diversi dalla P.A. (Determina 8/2015), ci si è interrogati sulla applicabilità di tale adempimento nelle realtà prive di OIV. Le più recenti linee guida (determina n. 1134/2017) ritengono che gli enti sprovvisti di OIV debbano attribuire tali compiti, sulla base di valutazioni di tipo organizzativo, "all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione Società Trasparente".

Ancor più di recente, le delibere ANAC n. 141 del 2018 e del 2019 hanno fornito indicazioni più specifiche per tale attestazione. Va evidenziato, in particolare, che tale ultima delibera precisa che "nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o organismo con funzione analoghe, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT, specificando che nell'ente è assente l'OIV o organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni".

Tali opzioni rispondono in parte alle obiezioni sollevate rispetto alla possibile individuazione dell'Organismo di vigilanza come responsabile per l'attestazione. Questo è, infatti, nominato ai sensi del DLgs. 231/2001 con compiti e requisiti professionali che – se in parte si possono collegare alla tematica della prevenzione della corruzione – esulano, però, decisamente da una effettiva possibilità di verifica rispetto alla completezza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Inoltre, tale Organismo è generalmente composto totalmente o in parte da soggetti esterni all'ente, la cui responsabilità è confinata sul piano contrattuale relativo all'incarico ricevuto.

Ai fini dell'adempimento può essere utile ricordare che esistono dei modelli per l'attestazione, pubblicati annualmente sul sito dell'ANAC. Si tratta innanzitutto di una "Griglia di rilevazione", suddivisa per tipologia di ente con riferimento ai relativi obblighi e pubblicata sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione. Sono, inoltre, pubblicati una "Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi" e un documento contenente i "Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione".

Le attestazioni, complete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovranno essere messe on line entro la fine del mese di aprile nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente", nella sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe - Attestazione".

Si precisa che in SITO S.p.a. è stato incaricato il medesimo RPCT, Dott.ssa Laura Molinario, di redigere la predetta attestazione.

c) Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche ad esempio l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, come riformato dal d.lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale "accesso civico" (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

Anche l'aggiornamento 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione, come già quello del 2018, dedica un paragrafo ai rapporti tra la trasparenza di cui al DLgs. 33/2013 e l'attuazione del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), nonché ai rapporti tra Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e il Responsabile per la protezione dei dati (DPO), la cui nomina è obbligatoria in tutti gli enti pubblici e in molti enti controllati dalla P.A.

L'ANAC precisa che l'art. 2-ter del DLgs. 196/2003, introdotto dal nuovo DLgs. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice Privacy, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri "*è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento*".

Occorre, pertanto, che le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel DLgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione; e che tale pubblicazione avvenga, comunque, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento Ue 679/2016. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*».

D'altra parte, la stessa Corte Costituzionale già citata in precedenza, chiamata ad esprimersi sul tema del **bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali**, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al **libero accesso ai dati ed alle**

informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti *sono **"contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo,** primario e derivato"*[8].

7.3 Accesso civico

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del d.lgs. 33/2013 stesso.

Per tale ragione, la Società mette a disposizione il seguente indirizzo mail pubblicato sull'apposita sezione del proprio sito internet: **sitospa@pec.it**

L'art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-*bis* d.lgs. 33/2013 prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2) è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

8 C. Cost., sentenza n. 20/2019.

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia[9];

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

È escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

L'esercizio del diritto non è sottoposto invece ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una motivazione espressa da comunicarsi al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Per un ausilio alla corretta applicazione della normativa, si segnalano le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016.

[9] Si veda il paragrafo "*Trasparenza e privacy*".

8 Formazione

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, S.I.TO S.p.A. assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato o avente incarichi di natura occasionale, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Sotto questo profilo, l'attività formativa verrà svolta di intesa con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e con l'Organismo di Vigilanza. I relatori potranno essere gli stessi componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e professionisti o docenti esterni. La formazione, adeguatamente documentata con firme di presenza, avverrà con incontri collettivi e per singole aree di attività. Oggetto della formazione saranno le seguenti materie:

- i reati contro la pubblica amministrazione (elemento oggettivo, dolo e colpa, cause di giustificazione, sanzioni);
- le disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- le interazioni tra la disciplina della prevenzione della corruzione (L. 190/12) e la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001);
- il Modello di Organizzazione e di Gestione ex d.lgs. 231/2001, le procedure ed il Piano di Prevenzione della Corruzione;
- il Codice Etico;
- il Codice dei contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016 e le norme correlate che incidono sulla materia), in particolare per l'Ufficio Tecnico;
- norme sulla trasparenza;
- il processo di accertamento dei reati e la disciplina di tutela del dipendente che segnala illeciti di cui è a conoscenza.

L'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono per S.I.TO obiettivi strategici.

Con riferimento ai destinatari della formazione, il Piano Nazionale Anticorruzione – nei suoi vari aggiornamenti – ha specificato che per garantire adeguati livelli di formazione la programmazione deve avere una doppia articolazione: un primo livello, "*generale*", che riguarda tutti i dipendenti, con un approccio contenutistico (aggiornamento delle competenze) e valoriale (sulle tematiche dell'etica e della legalità); un secondo livello, "*specifico*", dedicato a chi opera nelle aree di rischio, che riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo funzionale svolto da ciascun soggetto della Società. Come sopra riportato, l'attività di "risk assessment" svolta insieme ai responsabili delle varie funzioni svolge anche da momento formativo specifico.

Pertanto, il responsabile RPCT, con il presente Piano individua procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Inoltre, in

raccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane e con l'organo di indirizzo, i fabbisogni e le categorie di destinatari degli interventi formativi.

Sarà compito del RPCT pianificare tale attività formativa: contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti a maggiore rischio di corruzione.

In particolare, detti interventi formativi sono finalizzati a far conseguire ai destinatari una piena conoscenza di quanto previsto dal PPC.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del RPCT stesso, nonché di quei soggetti competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.

Nei contratti con i fornitori, consulenti e collaboratori sarà prevista apposita clausola di presa visione e condivisione dei principi contenuti nel Piano stesso.

9 Flussi informativi e tutela dei "whistleblowers"

Per il corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio e per l'efficace attuazione delle misure di prevenzione previste nel presente Piano, i flussi informativi da e verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza rappresentano un elemento centrale.

Costui potrà richiedere informazioni al Consiglio di amministrazione, alla Società di Revisione e ai diversi responsabili che verranno debitamente archiviate.

Stante la comunanza di competenze e mansioni attribuite, gli strumenti di operatività dell'Organismo di Vigilanza – di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – potrebbero essere mutuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza nello svolgimento della propria attività.

È possibile altresì la fissazione di riunioni congiunte con l'OdV su temi condivisi. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza potrà svolgere i controlli e le attività di sua competenza di concerto con tale organismo, ferme restando le sue esclusive responsabilità discendenti dalla legge 190/2012.

Resta, inoltre, l'obbligo di legge di redigere una relazione annuale, sulla base dei criteri e dei termini indicati dall'ANAC, da parte del RPCT.

Ciascun soggetto destinatario delle misure previste dal presente Piano potrà, inoltre effettuare segnalazioni, in buona fede e nell'interesse dell'integrità della Società.

Non saranno accettate segnalazioni anonime, ma sarà garantita la riservatezza e l'anonimato del segnalante – nei limiti consentiti dalla legge – al fine di evitare ogni conseguenza potenzialmente discriminatoria nei suoi confronti. Si precisa che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (tutela del "whistleblowing"), a cui la Società si conformerà integralmente.

A tali fini, il RPCT, nello svolgimento della propria attività, si è dotato di una casella di posta elettronica dedicata, esclusivamente consultabile dal responsabile e/o dai soggetti da questo espressamente delegati. Tale mezzo consentirà anche di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing, L. 179/2017, e dalle Linee Guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti – n. 8/2015).

A questo proposito si dà atto che l'ANAC mette a disposizione un software dedicato alla ricezione delle segnalazioni di illeciti da parte del personale dipendente, quale strumento che consente l'anonimizzazione del mittente e la possibilità di dialogare in forma anonima e tutelata tra il mittente e il RPCT (si veda Comunicato Presidente ANAC del 15/01/2019). La Società valuterà la possibilità di adottare questo sistema.

A tal riguardo, il 26 novembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie".

Specifiche sanzioni disciplinari potranno essere attuate sia nei confronti di chi non si attiene alle regole di riservatezza previste dalla nuova normativa, sia per chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Lo "Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.54-bis, del d.lgs.165/2001 (c.d. whistleblowing)" adottate dall'ANAC con Delibera n.469 del 9 giugno 2021, modificate con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 luglio 2021, approfondisce alcuni aspetti concernenti le segnalazioni effettuate in ambito pubblico e forniscono indicazioni utili sia, per i possibili "segnalanti" e sia, sull'applicazione della normativa. Tali Linee Guida sono ulteriormente completate da 22 risposte alle FAQ aggiornate dall'ANAC il 17.12.2021. Queste riguardano, da un lato, il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e i suoi rapporti con il "custode dell'identità" (figura facoltativa menzionata nelle Linee guida); dall'altro la natura, la sicurezza e la gestione della piattaforma informatica di acquisizione delle segnalazioni; nonché i rapporti con la disciplina del trattamento dei dati personali alla luce del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).

Si noti che è in corso di approvazione un nuovo decreto volto a dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937, con lo scopo di garantire maggiore protezione del *whistleblower* al fine di incentivare la segnalazione di illeciti, seppur nel rispetto di limiti previsti per evitare l'abuso di segnalazioni infondate. L'Ordine si conformerà alla nuova disciplina non appena in vigore[10].

10 Sistema disciplinare

Il sistema disciplinare previsto nella Parte Generale del Modello Organizzativo si applica anche alle violazioni del Piano per la prevenzione della corruzione.

[10] Le nuove disposizioni avranno effetto decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore; fino ad allora si continuerà ad applicare la disciplina di cui alla L. 179/2017, disciplina che deve essere applicata anche per le segnalazioni, denunce e divulgazioni effettuate prima all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

PIANIFICAZIONE TRIENNALE

2023	✓ **Audit specifici** ✓ **Implementazioni di flussi informativi nei confronti del RPCT** ✓ **Rinnovo certificazione ambiente** ✓ **Verifica procedura acquisti** ✓ **Verifica normativa appalti** ✓ **Aggiornamento sezione del sito sulla trasparenza** ✓ **Formazione** ✓ **Aggiornamento procedura p-05 e p-08 co divieto di pantouflage**
2024	✓ **Rinnovo certificazione qualità** ✓ **Aggiornamento risk assessment** ✓ **Formazione** ✓ **Aggiornamento sezione del sito sulla trasparenza** ✓ **Aggiornamento Modello organizzativo**
2025	✓ **Aggiornamento risk assessment** ✓ **Formazione** ✓ **Aggiornamento sezione del sito sulla trasparenza**